REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA CIVICA DI PARTECIPAZIONE

Approvato con D.C.C. n. 32 del 3.5.2013 Modificato con D.C.C.:

- n. 5 dell'11/01/2017
- n. 51 del 31/07/2023



Settore Segreteria Generale

Segreteria Sindaco, Elettorale, Trasparenza, Partecipazione, Cerimoniale, Organi Istituzionali, Decentramento, Controlli

DISPOSIZIONI GENERALI

PARTECIPAZIONE

<u>Art. 1</u>- La partecipazione della popolazione all'attività amministrativa del Comune, prevista dalle norme statutarie, si realizza con l'istituzione della Consulta Civica di Partecipazione.

Art. 2 – La consulta è composta da rappresentanti di associazioni, enti, organismi e da esperti che localmente hanno una approfondita conoscenza ed esperienza di determinati campi di attività che possono integrare e arricchire le proposte degli organi politico amministrativi con l'apporto di conoscenze specifiche e possono altresì esercitare autonomo diritto di iniziativa.

FINALITÀ

Art. 3 - La Consulta Civica di Partecipazione ha le seguenti finalità:

- organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con la popolazione per discutere problemi comuni, oppure per raccogliere pareri su questioni particolari;
- proporre studi e ricerche per la conoscenza della città e la più efficace soluzione dei suoi problemi;
- sottoporre all'Amministrazione Comunale proposte di intervento per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi esistenti;
- esprimere pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale;
- elaborare ogni anno una relazione delle necessità e degli obiettivi principali da attuare e da inviare al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale entro il 31 luglio, affinché venga tenuta in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione annuale e triennale;
- convocare assemblee per la pubblica informazione e discussione dei problemi inerenti la Città.

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 4 - Il principio che deve animare i rapporti tra la Consulta Civica e l'Amministrazione Comunale è quello della reciproca collaborazione.

In tale contesto l'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'ufficio Comunale di Segreteria comunica alla Consulta Civica, nella persona del suo Presidente, in merito a:

- le principali attività e opere che l'Amministrazione Comunale intende realizzare;
- il bilancio di previsione annuale e pluriennale, e il rendiconto consuntivo annuale;
- gli strumenti urbanistici ed edilizi;
- le politiche ambientali e lo sviluppo dei servizi pubblici.



Settore Segreteria Generale

Segreteria Sindaco, Elettorale, Trasparenza, Partecipazione, Cerimoniale, Organi Istituzionali, Decentramento, Controlli

ORDINAMENTO

Art. 5 - Organi della Consulta Civica sono:

- la Consulta Civica;
- il Presidente della Consulta Civica.

CONSULTA CIVICA DI PARTECIPAZIONE -COMPOSIZIONE E DURATA

<u>Art. 6</u> – La Consulta Civica si compone di diciassette membri nominati dal Consiglio Comunale e dai Presidenti delle Consulte di Quartiere. Questi ultimi partecipano alla attività della Consulta Civica senza diritto di voto.

Qualora si verificasse l'impossibilità di surrogare membri dimissionari o decaduti, la Consulta può rimanere in carica anche con sei membri.

Al di sotto di tale numero la Consulta decade.

<u>Art. 7</u> - La Consulta dura in carica sino allo scioglimento del Consiglio Comunale che l'ha nominata.

ELEZIONE

- **Art. 8** I membri della Consulta Civica sono eletti dal Consiglio Comunale, con votazione segreta e con la partecipazione alla votazione della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- **Art. 9** Sono eleggibili alla carica di membro della Consulta i cittadini residenti nel Comune di Gallipoli, che sono in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale e che si propongono con un'autocandidatura indirizzata al Sindaco e inoltrata tramite l'ufficio Protocollo o per via fax entro il termine che verrà comunicato con manifesto pubblico. L'autocandidatura dovrà tassativamente contenere l'indicazione di una specifica competenza per materia del candidato.

Al Consiglio Comunale, perché si possa procedere alla costituzione della Consulta, devono pervenire almeno cinquanta autocandidature. Qualora, non pervenga un numero sufficiente dicandidature, non si provvederà alla nomina della Consulta.

Non sono eleggibili i cittadini che ricoprono la carica di consigliere Comunale, provinciale e regionale.

All'interno della Consulta non potrà essere eletto più di un componente iscritto ad una stessa associazione. Per tale motivo i candidati dovranno indicare nella richiesta se e di qualiAssociazioni fanno parte.

Art. 10 - L'ufficio Comunale di Segreteria, verificati i requisiti di eleggibilità, predispone un elenco dei candidati in ordine alfabetico e ne trasmette copia al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e previo parere della Conferenza dei Capigruppo, stabilisce in quale riunione del Consiglio Comunale effettuare l'elezione dei membri dellaConsulta di Partecipazione.

Art. 11 - Per l'elezione, l'Ufficio Comunale di Segreteria predisporrà un congruo quantitativo di schede con i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.



Settore Segreteria Generale

Segreteria Sindaco, Elettorale, Trasparenza, Partecipazione, Cerimoniale, Oragni Istituzionali, Decentramento, Controlli

Art. 12 - Ogni consigliere non potrà esprimere più di tre preferenze.

Art. 13 - Saranno proclamati eletti i primi diciassette candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

<u>DIMISSIONI - SURROGA - REVOCA - SOSTITUZIONE</u>

Art. 14 – Le dimissioni devono essere presentate al Sindaco e al Presidente della Consulta, e comunicate per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale.

La surroga, per volontarie dimissioni o per decadenza da parte di uno dei membri della Consulta, si effettua nominando il primo dei non eletti presente nell'elenco sottoposto a suo tempo alla votazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale delibera:

- la revoca e la sostituzione dei membri della Consulta quando dal verbale risulta che questi non abbiano partecipato senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive della Consulta;
- la revoca e la sostituzione dell'intera Consulta, quando non adempie in modo ripetuto ai suoi doveri statutari o non rispetta il regolamento;
- la sostituzione dei membri dimissionari o decaduti per il venir meno dei requisiti alla eleggibilità di cui all'art. 10.

PRIMA SEDUTA

ART. 15 - La Consulta tiene la sua prima seduta entro il ventesimo giorno dall'esecutività della deliberazione di nomina dei suoi membri.

ART. 16 - La convocazione della prima seduta è disposta e presieduta dal Sindaco o dall'assessore da lui delegato. Durante la prima seduta si dovrà eleggere il Presidente della Consulta così come previsto al successivo punto 23 del presente regolamento.

CONVOCAZIONE

Art. 17 - La convocazione della Consulta di Partecipazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto o per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione (nei tre giorni è compreso sia il giorno dell'invio che quello della riunione). In caso d'urgenza la convocazione può essere telefonica. In tale evenienza all'inizio della riunione la Consulta ratifica la validità dellaconvocazione.

SEDUTE

Art. 18 - La Consulta si riunisce a seguito di:

- determinazione del Presidente;
- richiesta scritta di sei dei suoi membri;
- richiesta del Sindaco o Assessore delegato.

Art. 19 - Le sedute della Consulta sono pubbliche.

Quando la trattazione dell'argomento riguarda qualità e comportamenti di persone il



Settore Segreteria Generale

Segreteria Sindaco, Elettorale, Trasparenza, Partecipazione, Cerimoniale, Oragni Istituzionali, Decentramento, Controlli

Presidente dispone che la seduta sia segreta.

Alla popolazione deve essere data notizia della seduta mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web comunale.

Per la validità della seduta è richiesta in prima convocazione la presenza della maggioranza dei membri in carica ed in seconda convocazione la presenza di un terzo dei medesimi, arrotondato per eccesso (n. 6 componenti). A tal fine sono considerati i componenti che partecipano con diritto di voto¹.

Il Sindaco o un Assessore suo delegato, il Presidente del Consiglio o un Consigliere suo delegato e i Presidenti delle Consulte di Quartiere, possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.

Il Presidente può concedere la parola ai cittadini ove ne facciano esplicita richiesta. Il verbale della seduta è redatto dal segretario, che lo devesottoscrivere unitamente al Presidente.

VOTAZIONI

Art. 20 - Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 21 - Nelle votazioni deve essere verbalizzato il numero dei votifavorevoli, dei contrari, degli astenuti, precisando il nome di chi li haformulati.

INDENNITÀ

Art. 22 - Ai membri delle Consulte non compete alcuna indennità ocompenso.

IL PRESIDENTE-ELEZIONE

<u>Art. 23</u> - La Consulta, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente con votazione in forma segreta, a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

NOMINA DEL SEGRETARIO

Art. 24 - Il Presidente, subito dopo l'elezione, nomina il segretario, scelto tra i membri della Consulta. Qualora all'interno della Consultanessuno accetti tale incarico, il verbale verrà redatto a turno dai membri della Consulta su incarico del Presidente.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 25 - Il Presidente rappresenta la Consulta e:

- convoca e presiede le riunioni, predispone l'ordine del giorno, firmai verbali;
- dà attuazione a quanto stabilito nelle sedute di Consulta avvalendosi della collaborazione del Segretario;
- invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio copia delle convocazioni e dell'ordine del giorno delle sedute della Consulta, nonché copia dei relativi verbali;
- comunica al Consiglio Comunale il caso in cui si configuri la decadenza di uno dei suoi membri, perché assuma i provvedimentidi competenza.

¹ Capoverso modificato con D.C.C. n. 51 del 31/07/2023



Settore Segreteria Generale

Segreteria Sindaco, Elettorale, Trasparenza, Partecipazione, Cerimoniale, Organi Istituzionali, Decentramento, Controlli

- **Art. 26**-In caso diforzata assenza il Presidente può delegare un altromembro della Consulta a sostituirlo temporaneamente. La delega deve essere data in forma scritta e motivata.
- <u>Art. 27</u> Il Presidente della Consulta riceve dal Presidente del Consiglio l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale unitamente all'ordine del giorno. La trasmissione può avvenire anche via fax o per posta elettronica.

SEDE, MEZZI, E ALBO DELLA CONSULTA

- <u>Art. 28</u> Il Comune mette a disposizione della Consulta una sede decentrata, nell'ambito della struttura comunale ed i mezzi di cancelleria, nonché quant'altro strettamente indispensabile al funzionamento dell'organismo.
- **Art. 29** Le spese per funzionamento e le attività della Consulta, ivi compre l'informazione, la pubblicizzazione, sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che provvederà con appositi atti. In sede di approvazione del Bilancio di previsione, il Consiglio Comunale assegna su apposito capitolo i fondi necessari per l'attività della Consulta.
- <u>Art. 30</u> L'Amministrazione Comunale provvede ad installare un albo esposto al pubblico, ove la Consulta, affigge gli avvisi di convocazione e i verbali contenenti le decisioni della stessa e ognialtra comunicazione che intende rivolgere alla popolazione, oltre adarne pubblicità sul sito web comunale.

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 31 - Il regolamento, verrà pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo.